1. OBBLIGO FORMATIVO ECM

L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine.

Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all'iscrizione ad Ordini, l'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.

2. RECUPERO CREDITI ECM TRIENNIO 2014/2016:

Con delibera del 27/09/18 la CNFN ha stabilito la possibilità ai professionisti che non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale nel triennio 2014/2016 di recuperare i crediti mancanti con la formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019.

In dettaglio:

A. Viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio **2014/2016** non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio **2017/2019**, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014-16, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2017/2019. Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite **l'accesso al portale COGEAPS**, dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata **autonomamente dal professionista**, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire sul portale del COGEAPS.

B. I crediti indicati quali recupero dell'obbligo formativo per il triennio 2014/2016 potranno essere spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio 2014/2016; tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del COGEAPS e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite.

3. OBBLIGO FORMATIVO TRIENNIO 2017/2019:

A. L'obbligo formativo per il **triennio 2017-2019** è pari a **150 crediti formativi**, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo evento formativo.

B. La **riduzione** dell'obbligo formativo per il **triennio 2017-2019** viene applicata:

1. nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
2. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
3. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio dossier formativo individuale;
4. nella misura di 10 crediti, ai professionisti sanitari che costruiranno un dossier individuale ovvero saranno parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del triennio.

Le riduzioni di cui ai punti 1 o 2 sono cumulabili con quelle dei punti 3 e 4.

C. Per il **triennio 2017-2019**, il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da *provider,* almeno il **40%** del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. Mentre la residua parte del **60%** dei crediti può essere maturata anche mediante **attività di docenza** in eventi ECM ovvero mediante le attività di "**formazione individuale**" fermo restando il limite del **20%** per l'**autoformazione**.

D. Formazione individuale: le attività di "formazione individuale" comprendono tutte le attività formative non erogate da *provider*. Tali attività possono consistere in:

- attività di ricerca scientifica
- pubblicazioni scientifiche
- sperimentazioni cliniche
- tutoraggio individuale
- attività di formazione individuale all'estero
- attività di autoformazione

E. L'**attività di autoformazione** consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM.
Per il **triennio 2017/2019** il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il **20%** dell'obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.
Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

4. Dossier formativo

A. Il DF costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all'interno di gruppi professionali/strutture di appartenenza.

Il DF può essere individuale, ove costruito direttamente dal singolo professionista nel sito del COGEAPS, sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale, e di gruppo. Il DF di gruppo è l'espressione della coerenza dell'offerta formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle *Aziende Sanitarie e Strutture Universitarie e dagli Ordini*, e le rispettive *Federazioni nazionali*

B. Il singolo professionista e/o i soggetti abilitati alla costruzione del dossier di gruppo di cui al punto precedente hanno la possibilità di impostare il DF scegliendo la percentuale desiderata di obiettivi nell'ambito delle aree tecnico-professionali, di processo o di sistema, nel rispetto del limite massimo di 10 obiettivi complessivi.

C. Il **bonus** quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di **30 crediti formativi**, di cui 10 assegnati nel triennio 2017/2019 se il professionista costruirà un dossier individuale o sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del corrente triennio. Gli ulteriori crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di **congruità** e c**oerenza**:

- **Congruità** del dossier formativo con la professione esercitata.

- **Coerenza** relativamente alle aree nelle quali si individuano gli obiettivi formativi di riferimento - pari ad almeno il 70% fra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

5. Certificazione ECM

Ogni anno il **COGEAPS fornirà agli Ordini e alle Federazioni**, un resoconto contenente l'obbligo formativo, i crediti formativi acquisiti nel triennio, quelli acquisiti nell'ultimo anno, nonché i crediti spostati di competenza dal triennio 2017-19 a quello 2014-16, dai singoli professionisti sanitari iscritti agli Ordini.

Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l'attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e, al termine del triennio formativo di riferimento l'eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo del relativo triennio.

Competenti al rilascio della certificazione sono i relativi **Ordini.**

Per il compimento di tali attività, gli enti certificatori si avvalgono delle anagrafi gestite dal COGEAPS.
Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all'assolvimento dell'obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" e 47 "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Nell'eventualità in cui il professionista intenda inoltrare richieste di esoneri ed esenzioni, richieste di riconoscimento di attività di formazione individuale, o esercitare il diritto di recupero delle partecipazioni ECM può, con specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del COGEAPS, integrare la propria posizione.

6. Riconoscimento e registrazione dei crediti per attività di formazione individuale

Il riconoscimento di crediti per attività di **formazione individuale** è subordinato alla presentazione, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l'attività svolta. Competenti al riconoscimento dei crediti formativi sono gli Ordini. I professionisti, per la richiesta di inserimento dei crediti, devono rivolgersi al portale del COGEAPS ferma restando la possibilità di fornire una diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza.